

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Bilancio Pluriennale di Previsione 2014/16 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 07.04.2014;

Preso atto della Relazione Previsionale e Programmatica, approvata contestualmente al suddetto bilancio, la quale prevede, al punto 3.4.3 del programma n. 5, fra le altre finalità da conseguire, quanto segue:

*“...- Promozione sul territorio della Cultura in tutte le sue forme e dell'accostamento precoce alla stessa (cinema, lettura, teatro, arte di strada, musica, cultura materiale e storia locale, valorizzazione ambientale, etc...);*

- *Valorizzazione dell'associazionismo locale, nel rispetto delle vigenti normative...;*
- *Promozione sul territorio dei valori civili nazionali;*
- *Ottimizzazione dell'uso strumentale di convenzioni e/o accordi di collaborazione e/o sponsorizzazioni e/o protocolli d'intesa con soggetti terzi al fine di conseguire i suddetti obiettivi...”;*

Premesso che:

- l'art 1 della L.R. 7 aprile 2000 n. 38, recante *“Interventi regionali a sostegno delle attività musicali”*, riconosce la funzione sociale e culturale dell'attività musicale popolare, tutelando e valorizzando la stessa e contribuendo al suo sviluppo;
- l'art. 2 della suddetta legge include, fra i soggetti che svolgono attività musicali popolari, i complessi bandistici;
- il Comune condivide gli enunciati della suddetta legge, ritenendo altresì che l'attività musicale di tipo bandistico contribuisca all'accostamento dei giovani alla musica, all'integrazione ed all'aggregazione sociale della comunità castellettese ed alla memoria storica, attraverso le esecuzioni concertistiche svolte in occasione delle festività nazionali e civili;
- tra i compiti istituzionali del Comune è compresa la celebrazione di festività nazionali e di manifestazioni pubbliche;
- il Corpo Musicale “A. Broglio”, associazione di storica tradizione in Castelletto, organizza e promuove attività bandistica di elevato livello qualitativo a Castelletto;
- detto Corpo Musicale è stato dichiarato Gruppo di Musica Popolare ed Amatoriale di Interesse Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2011;
- detto Corpo Musicale agisce, per statuto (prot. 20.747 del 14.08.2007), in assenza di fini di lucro (art. 3) ed al fine di promuovere e diffondere la passione e l'esercizio dell'arte della musica (art. 3);

Richiamato quanto definito dal titolo V della Costituzione, con particolare riferimento all'art.118, come modificato dalla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, il quale stabilisce, fra l'altro, che Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscano l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

Considerato che tale principio è rafforzato da quanto definito all'art. 8 del D.Lgs 267/2000, il quale definisce, in tema di partecipazione popolare, che i Comuni valorizzino le libere forme associative e promuovano organismi di partecipazione popolare;

Dato atto che il Comune di Castelletto Sopra Ticino intende onorare le celebrazioni civili effettuate sul proprio territorio con servizi bandistici;

Dato atto essere scaduta al 31.12.2013 la convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 30.05.2011, nell'ambito della quale tali servizi bandistici venivano garantiti;

Ravvisata la necessità di valorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la propria banda cittadina, giacché la stessa promuove in loco la cultura musicale e bandistica, favorendo l'accostamento precoce dei giovani alla stessa e favorendo altresì l'aggregazione fra le varie componenti della locale comunità;

Preso atto, avanti la deliberazione del presente atto, del disposto dell'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n. 78 il quale impone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni;

Considerato che gli importi da corrispondere per parte del Comune in conseguenza dell'espletamento di servizi bandistici nell'ambito delle feste nazionali non costituiscono sponsorizzazione, ma corrispettivo, reso a fronte di prestazioni rientranti nell'ambito dell'attività istituzionale della associazione (art. 3 del relativo statuto);

Dato atto che i suddetti costi non sono altresì soggetti alle limitazioni previste dall'art.6, comma 8 del citato D.L. 78/2010, nell'eventuale interpretazione di "spesa di rappresentanza", poiché finalizzate a feste nazionali previste da disposizioni di legge;

Ravvisata la necessità di formalizzare i rapporti fra Comune e l'Associazione in riferimento ai due aspetti espressi in premessa;

Ritenuta altresì la convenzione lo strumento giuridico più opportuno;

Dato atto che sia tale strumento, di natura fiduciaria, sia i suoi requisiti formali, sia le modalità di selezione del potenziale soggetto sottoscrittore non soggiacciono alle normative previste per gli appalti ed ai sistemi di evidenza pubblica;

Predisposta ed approvata l'allegati bozza di convenzione, parte integrante del presente atto;

Demandata al Responsabile di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli dei presenti espressi nei modi di legge;

## **DELIBERA**

1. Di APPROVARE l'allegata bozza di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, la quale garantisce alla locale Banda "Corpo musicale Angelo Broglio", a fronte dei servizi bandistici da effettuarsi in occasione delle celebrazioni relative alle festività nazionali previste da disposizioni di legge (con particolare riferimento al 25 aprile, 2 giugno e 1 novembre) e negli ulteriori casi in cui il Comune ne richieda l'esecuzione, un corrispettivo annuo pari ad

€2.500,00 annui (IVA inclusa, se dovuta) nonché l'uso gratuito dei locali comunali per la realizzazione delle relative prove.

2. Di DARE ATTO del fatto che detta convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione al 31.12.2016.
3. DI DARE atto infine che i costi derivanti dal pagamento dei corrispettivi indicati in premessa, trovano copertura finanziaria come segue:
  - a) Euro 2.500,00 all'intervento 1.05.01.05 ex cap. 4000 del bilancio di previsione 2014, esercizio corrente.
  - b) Euro 2.500,00 all'intervento 1.05.01.05 ex cap. 4000 del bilancio pluriennale di previsione 2014/16, esercizio 2015.
  - c) Euro 2.500,00 all'intervento 1.05.01.05 ex cap. 4000 del bilancio pluriennale di previsione 2014/16, esercizio 2016.
4. Di DEMANDARE ai responsabili di area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva.
5. Di DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge

## ALLEGATA ALLA DGC. N.58 DEL 14.04.2014

### CONVENZIONE CON IL CORPO MUSICALE A. BROGGIO PER PRESTAZIONI BANDISTICHE 2014 - 2016

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino nella persona del Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Turismo, Simona Sarasino, nata a Borgosesia (VC) il 16.07.1969, residente in Serravalle Sesia – Via Ducale n. 22

e

Il "Corpo musicale Angelo Broggio", con sede legale in Castelletto Sopra Ticino in P.zza Matteotti al n. 1, rappresentata dal suo Presidente Franchini Fausto, nato a Varallo Pombia (NO), il 9.12.1952, CF FRNFST52T09L6700

Premesso che:

- tra i compiti istituzionali del Comune è compresa la celebrazione di festività nazionali e di manifestazioni pubbliche
- il Corpo Musicale "A. Broggio", associazione di storica tradizione in Castelletto, organizza e promuove, quale attività istituzionale, attività bandistica di elevato livello qualitativo a Castelletto Sopra Ticino, sostenendo e valorizzando tale cultura nel solco della tradizione del territorio, con particolare attenzione ai giovani ed alle esigenze sociali, culturali e civili del territorio stesso.
- detto Corpo Musicale è stato dichiarato Gruppo di Musica Popolare ed Amatoriale di Interesse Comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18.01.2011

Ritenuto opportuno, con il presente atto precisare i rapporti fra le parti in merito alla necessità di onorare le celebrazioni relative a festività nazionali, previste da disposizioni di legge, mediante l'esecuzione di servizi bandistici,

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### Art. 1 OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto:

la prestazione di servizi bandistici per parte del Corpo Musicale A. Broggio, nelle celebrazioni relative a festività nazionali previste da disposizioni di legge e nei casi in cui il Comune ne richieda l'esecuzione

##### Art. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata triennale, per gli anni 2014- 2016, con scadenza al 31.12.2016.

##### Art. 3 OBBLIGHI DEL CORPO MUSICALE ANGELO BROGGIO

Il Corpo Musicale A. Broggio si impegna a:

Effettuare servizi bandistici indicati al punto 1 della presente convenzione, con particolare riferimento ai concerti celebrativi del 25 aprile, 2 giugno e 1 novembre.

##### Art. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE

A fronte delle suddette prestazioni, il Comune:

- 1) concede l'uso gratuito dei locali comunali per la realizzazione delle prove per i servizi bandistici in oggetto
- 2) provvederà al pagamento di un corrispettivo pari ad € 2.500,00 (IVA inclusa, se dovuta), reso a fronte delle prestazioni indicate al punto 1, le quali rientrano nell'ambito dell'attività istituzionale dell'associazione (art. 3 del relativo statuto). Detto corrispettivo verrà liquidato, su richiesta del Corpo musicale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in riferimento alle prestazioni effettuate nell'anno stesso.

##### Art. 5 – INADEMPIENZE E REVOCA

E' fatta salva la facoltà del Comune di revocare in ogni momento l'affidamento la presente convenzione per inadempimento grave e/o reiterata dell'affidataria rispetto agli impegni assunti o per motivi di pubblica utilità

##### Art. 6 – REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR 26.4.1986, n. 131 e le spese conseguenti alla sua registrazione saranno a carico del Corpo Musicale A. Broggio.

##### Art. 7 – FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dalla presente convenzione sarà competente il Tribunale di Novara

Art. 8 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre norme che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li .....

Per il Corpo musicale "A. Broglio"  
Il Presidente  
Fausto Franchini

Per il Comune di Castelletto Sopra Ticino  
Il Responsabile dell'Area Cultura, Pubblica Istruzione,  
Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero, Turismo  
Simona Sarasino